



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Comune del Parco Nazionale del Vesuvio
Patrimonio Mondiale dell'Unesco

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Abusivismo e Condoni Edilizi

PROTOCOLLO INFORMATICO

N° 7747 del 01/02/2024

ORDINANZA N° 06/2024

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE EX ART. 31 D.P.R. N° 380/2001

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con relazione del 13/12/2023 prot.69791/2023 redatta a seguito di sopralluogo effettuato in data 11/12/2023, il personale tecnico del Settore Gestione del Territorio congiuntamente al personale del Comando di Polizia Municipale, ha accertato che in Ercolano (NA), alla via Bordiga n.43, sulla proprietà censita in *Catasto Fabbricati al Foglio 11 P.lla 3557*, e in *Catasto Terreni al Foglio 11 P.lla 3510* l'esecuzione di opere edili prive di titoli abilitativi, e precisamente:

1. *Arrivati in loco è stata accertata la presenza di lavori in corso, finalizzati alla costruzione di un muro di contenimento del terreno posto a Sud del fabbricato. Al momento del sopralluogo era stato eseguito un parziale sbancamento del terreno al fine di creare due terrazzamenti, un getto di calcestruzzo armato di fondazione del predetto muro con predisposizione di ferri d'attesa di armatura per nr. 8 pilastrini. Le opere fondali, a forma di "elle", presentavano una larghezza di circa mt. 1,00 per una lunghezza complessiva di mt 21,00. Era presente, inoltre, una rampa in terreno di circa mt 6,00 per una larghezza di mt 3,30, per accedere al terrazzamento sottostante circa mt 1,25. I due terrazzamenti ricadono in parte (a Nord) sul fondo al catasto fabbricati al foglio 11 p.lla 3557, in parte (a Sud) al catasto terreni al foglio 11, p.lla 3510, particella della medesima proprietà che confina a sud con l'alveo comunale. Si rileva, inoltre, un cumulo di terra misto a materiali di risulta di attività edilizia accantonato sul ciglio del terrazzamento più alto.*
2. *Dal confronto dello stato dei luoghi del fabbricato rilevato nel corso dell'accertamento, con i grafici di cui al permesso di costruire in sanatoria n. 8/2018 ed alla relativa autorizzazione paesaggistica 4/2016, nonché della successiva richiamata SCIA prot. n. 58642 del 07/11/2019, si rileva:*
 - 2.1 *L'avvenuta demolizione e ricostruzione del piccolo locale igienico preesistente, posto fuori sagoma sul lato sud del fabbricato, con una differente sagoma, attualmente rettangolare rispetto a quella trapezoidale preesistente e con un incremento della superficie coperta di mq 0,75 e con una maggiore altezza netta interna di circa mt. 0,60 rispetto alla preesistente altezza di mt. 2,15, per un incremento volumetrico di ca. mc 3,00.*
 - 2.2 *La modifica di una apertura esterna preesistente sul fronte sud del fabbricato, verso il giardino, che risulta trasformata da finestra a porta di accesso dell'abitazione. La nuova apertura risulta già rilevabile dalla documentazione grafica e fotografica allegata alla comunicazione di fine lavori prot. n. 46479/2023 di cui al PdC n. 8/2018, seppure realizzata in difformità al medesimo titolo edilizio ed alla relativa richiamata autorizzazione paesaggistica.*
 - 2.3 *Modifiche della distribuzione interna degli ambienti dell'abitazione con la creazione di un disimpegno e di un nuovo locale igienico, nonché lo spostamento di un vano porta (chiusura del vecchio vano e apertura di nuovo vano) ricavato nella muratura portante del nucleo originario del fabbricato. Si evidenzia che tali interventi seppure già accertati da questo ufficio nel corso del sopralluogo giusta relazione prot. n. 71051 del 16/12/2022, non risultano rappresentati nei grafici allegati alle citate comunicazioni di fine lavori prot. n. 46479 e n. 46481 del 09.08.2023 a firma dell'ing. Cozzolino Giuseppe e, pertanto, non regolarizzati.....omissis*

- 2.4 Rispetto allo stato dei luoghi rilevato nel corso del precedente accertamento, giusta citata relazione prot. n. 71051 del 16/12/2022, si rileva, inoltre, l'ulteriore modifica interna mediante l'eliminazione di una preesistente parete portante interna appartenente al nucleo originario del fabbricato e la sua sostituzione con un tramezzo in muratura non portante dotato di ampio vano porta chiuso da porte scorrevoli.
- 2.5 Realizzazione di un terrazzino al livello dell'abitazione mediante la pavimentazione in piastrelle di un'area di forma irregolare, prima a verde, posta tra il fabbricato ed il muro di confine con la via Bordiga.
- 2.6 Realizzazione di recinzione con ringhiera a pannellature metalliche su soprastante preesistente muro sulla via Bordiga, nonché recinzione con cordolo e soprastante ringhiera metallica, cancello carrabile scorrevole e cancello pedonale ancorati a pilastro in muratura sulla traversa che dalla prima (via Bordiga) sale verso monte."

DATO ATTO che:

- con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 17 agosto 1961 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 212 del 28 agosto 1961) l'intero territorio del Comune di Ercolano (già Resina) è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;
- l'art. 1-quinquies del Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, stabilisce che: "Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici";
- con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 4 luglio 2002, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 219 del 18 settembre 2002) è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani che include, tra gli altri, l'intero territorio del Comune di Ercolano;
- come stabilito dall'art. 157, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i., conservano efficacia a tutti gli effetti le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

RILEVATO che l'immobile sulla quale sono state realizzate le opere descritte in premessa ricade in:

- Ambito II "Città consolidata" - del Piano Urbanistico Comunale (PUC) parte Strutturale, Determina Consiglio n.23 del 22/07/2020.
- Zona "Verde standard" del precedente Piano Regolatore Generale comunale approvato con D.P.G.R. n.2376 del 14/05/1975 e s.m.e i.
- Area di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- Zona "Sature Interne" nel Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani;
- "Zona Sismica" in virtù della delibera di G.R. n. 5447 del 07/11/2002.
- "Zona a rischio vulcanico dell'area vesuviana", ai sensi della L.R. n. 21 del 10/12/2003 pubblicato sul B.U.R. Campania n. 59 del 15/12/2003, ed è sottoposto ai vincoli ed alla disciplina riportata nella stessa legge regionale.

ACCERTATO:

- che la proprietà censita in **Catasto Terreni al Foglio 11 P.lla 3510 e in Catasto Fabbricati al Foglio 11 P.lla 3557**, ubicato alla Via Bordiga n.43 risulta di proprietà della Sig.ra [redacted] nata a [redacted] - C.F. [redacted]
- agli atti dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di Ercolano non risultano presenti titoli edilizi legittimanti le opere sopra descritte in corso di esecuzione;

RICHIAMATI:

- l'art. 107, comma 3, lett. g) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad emanare *"tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale"*;
- l'art. 27, comma 1, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i, che testualmente recita: *"Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi"*;
- l'art. 191, comma 1, lett. e) del vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ercolano il quale dispone che al Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica competono *"i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e d'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale"*;

ATTESO che con Decreto Sindacale 21/2023 - Prot. n. 14907/2023 del 08.03.2023 - è stato conferito all'Architetto Olimpio Di Martino la nomina di Dirigente del Settore Gestione del Territorio;

VISTO:

- il RUEC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 19.12.2019;
- il Piano Urbanistico Comunale Strutturale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 22.07.2020;
- il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, approvato con Decreto del Ministro per i BB.AA.CC. approvato con D.M. 04.07.2002, pubblicato sulla G.U. del 18.09.2002 serie generale n.219;
- Piano del Parco Nazionale del Vesuvio approvato dal Consiglio Regionale Campania con deliberazione n.117/2010
- il DPR 380/2001 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che:

- le opere descritte in premessa, trattandosi di interventi di nuova costruzione, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, pertanto, la realizzazione delle stesse è subordinata a permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a) del DPR n. 380/01 e s.m.i, non potendosi applicare l'art. 23, comma 1, del medesimo D.P.R. per mancanza dei presupposti di cui alle lett. b) e c) del medesimo comma, in quanto il Comune di Ercolano è privo di piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo e/o di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;
- ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 146, comma 4, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 157 del medesimo Decreto, sul territorio del Comune di Ercolano il permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio è subordinato al rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 149 del sopra richiamato Decreto nonché di quelli elencati nell'Allegato A del DPR 13 febbraio 2017, n. 31.

CONSIDERATO, altresì, che le opere eseguite di cui in premessa sono da considerarsi abusive perché complessivamente realizzate:

- in assenza di preventivo titolo abilitativo ex art. 10, comma 1, lettera a) del DPR n. 380/01 e ss.mmi;
- in assenza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Dlgs. n. 42/04 e s.m.i;
- in assenza di autorizzazione sismica da parte del competente Genio Civile di Napoli;

RILEVATO che le opere abusive in parola:

- sono soggette alle sanzioni di cui all'art. 31 del DPR 380/2001 e s.m.i,
- sono state realizzate, tra l'altro, su territorio sottoposto a vincolo paesaggistico in virtù del Decreto del

Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 17 agosto 196, nonché ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 42/2004;

- trattandosi di interventi di nuova costruzione, ricadono nel novero degli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380/01.

RITENUTO che:

- le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza di demolizione delle opere in premessa e di ripristino dello stato dei luoghi;
- l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di discrezionalità, rientrante nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli artt. 27 e seguenti del D.P.R. n. 380/01 e smi.

VISTO l'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 ed in particolare:

- il comma 2 che recita: *"Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3"*;
- il comma 3 che recita: *"Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita"*;
- il comma 4 che recita: *"L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente"*;
- il comma 4-bis che recita: *"L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente"*;
- il comma 5 che recita: *"L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico"*

INGIUNGE

Alla Sig.ra:

- [redacted] nata a [redacted] 2 - C.F. [redacted]

il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle opere indicate in premessa che qui abbiansi integralmente per ripetute e trascritte, entro il termine di gg. 90 a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, con spese a carico del responsabile dell'abuso.

AVVERTE

- che, in caso di non ottemperanza alla presente ordinanza nei termini sopraindicati:
 - **si procederà all'acquisizione al patrimonio del Comune di Ercolano** delle opere abusive oggetto della presente ordinanza, nonché dell'area di sedime delle stesse e di un'ulteriore area per una superficie complessiva non superiore a dieci volte quella complessiva utile abusivamente costruita;
 - **si procederà alla demolizione delle opere** indicate in premessa a cura del Comune ed a spese del

responsabile dell'abuso (committente/esecutore/proprietario), che è tenuto al relativo pagamento, nei confronti dei quali sarà azionata la procedura di recupero di cui al DPR 28.01.1988, n. 43 e smi, **salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico;**

- si procederà all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4bis, del DPR n. 380/01 e smi, nella misura di € 20.000,00, trattandosi di realizzazione di opera abusiva realizzata su territorio vincolato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e smi;
- che, prima di procedere alla demolizione delle opere eseguite abusivamente, ove le medesime risultino sequestrate, è necessario richiedere dissequestro temporaneo all'Autorità Giudiziaria entro un congruo tempo al fine del rispetto del termine di 90 giorni di cui all'art. 31, comma 2, del DPR n. 380/01 e smi.

COMUNICA

- che l'Ufficio competente è il Servizio Repressione Abusivismo-Condono Edilizio-Dissesti Statici Edilizia Privata-Legge 219/81 del settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Ercolano, con sede in Ercolano (NA) al Corso Resina n. 39;
- che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Olimpio Di Martino, domiciliato per la carica presso l'Ufficio Repressione Abusivismo del Comune di Ercolano;
- che informazioni relative alla pratica oggetto della presente Ordinanza potranno essere richieste al Servizio Antiabusivismo del Comune di Ercolano, previo appuntamento con il responsabile del Procedimento;
- che è consentito al destinatario del presente atto o al suo rappresentante, munito di delega nei modi e forme di legge, la visione degli atti relativi al fascicolo di cui alla presente Ordinanza, e che, per l'eventuale estrapolazione in copia, è necessario inoltrare apposita istanza indicandone con esattezza la documentazione, il tutto previo pagamento degli oneri dovuti.

DISPONE

- che il presente atto sia notificato, a mezzo dei Messi comunali alla Sig.ra:
 - [redacted] nata a [redacted] - C.F. [redacted] e residente in San [redacted]
- che il Responsabile dell'Ufficio Repressione Abusivismo provveda alla trasmissione del presente provvedimento:
 - alla competente Soprintendenza, al Sindaco, al Genio Civile territorialmente competente, alla Guardia di Finanza - Comando Compagnia di Portici, alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano, al Comando di Polizia Municipale, per conoscenza;
 - alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
 - all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico e alla Redazione Web per la pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente.

INFORMA

che ogni eventuale impugnazione al presente provvedimento va proposta, ai sensi dell'art. 133, comma 1 del codice delle procedure amministrative, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio nel termine di sessanta (60) giorni dalla notifica del presente, nonché entro centoventi (120) giorni dalla notificazione del presente al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Ercolano li, 01/02/2024

Il Funzionario
Arch. Walter Esposito

Il Dirigente
Arch. Olimpio Di Martino